



TRIBUNALE PER I MINORENNI

TRENTO



CARTA DEI SERVIZI

2025

INDICE

1. PARTE PRIMA - Presentazione della Carta dei Servizi

- 1.1 Principi e finalità del documento
- 1.2 La nostra “*mission*”
- 1.3 Struttura della carta dei servizi

2. PARTE SECONDA - Storia, Struttura e competenze dell’ufficio

- 2.1 Il Tribunale per i Minorenni come Istituzione
- 2.2 La composizione
- 2.3 Il tribunale per i minorenni - Competenza per territorio
- 2.4 Il tribunale per i minorenni – Competenza per materia

3. PARTE TERZA – Accesso ai Servizi

- 3.1 Dislocazione degli Uffici e orari di apertura al pubblico

4. PARTE QUARTA - L’organizzazione interna

- 4.1 Organigramma
- 4.2 L’organizzazione interna
- 4.3 Il personale amministrativo

5. PARTE QUINTA - I Servizi

- 5.1 Elenco dei servizi
- 5.2 Area Amministrativa
- 5.3 Area Civile
- 5.4 Area Penale
- 5.5 Area spese di giustizia e recupero crediti
 - 5.5.1 Istanze, decreti e liquidazione spese di giustizia
 - 5.5.2 Patrocinio a spese dello stato
 - 5.5.3 Attività dell’ufficio recupero crediti

6. PARTE SESTA - Apparato Amministrativo: articolazione degli uffici e delle Cancellerie – CONTATTI E INDIRIZZI UTILI

- 6.1 Segreteria amministrativa e di presidenza
- 6.2 Area civile
- 6.3 Area penale
- 6.4 Area amministrativa – Ufficio spese di giustizia e recupero crediti
- 6.5 Altri numeri e indirizzi utili
 - 6.5.1 La procura della Repubblica per i Minorenni di Trento
 - 6.5.2 L'ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia
 - 6.5.3 L'ufficio Giustizia riparativa e mediazione penale
 - 6.5.4 Cinformi – Centro Informativo per l'Immigrazione
 - 6.5.5 Ufficio Età Evolutiva

7. PARTE SETTIMA – Guida agli Uffici

- 7.1. Area civile
- 7.2. Adozioni

7.3. COME FARE PER ...

- 7.3.1. Adozioni
- 7.3.2. Deposito domanda di adozione speciale (ex art. 44 legge 184/83 e successive modifiche)
- 7.3.3. Deposito ricorso per interdizione
- 7.3.4. Deposito istanza per la dichiarazione di efficacia della sentenza di adozione di minore straniero
- 7.3.5. Trascrizioni adozioni per cittadini italiani residenti all'estero (art. 36 co. 4 legge 184/84)
- 7.3.6. Cancelleria civile (procedimenti ex volontaria giurisdizione)
Deposito ricorsi per controllo della responsabilità genitoriale
- 7.3.7. Ricorso per autorizzazione al matrimonio prima 18 anni (ex art. 84 c.c.)
- 7.3.8. Deposito richiesta di autorizzazione a permanere o a fare ingresso sul territorio nazionale per i genitori di minori stranieri (ex art. 31 D.Lgs. 286/98)
- 7.3.9. Deposito richiesta informazioni su famiglia di origine in caso di adozione (cd. accesso alle origini)
- 7.3.10. Ricorso per sottrazione internazionale di minore
- 7.3.11. Deposito richiesta copie atti e documenti

7.4 Area penale

7.5 **COME FARE PER ...**

7.5.1 Consultazione atti e fascicoli

7.5.2 Richiesta copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, archiviazioni e provvedimenti)

7.5.3 Deposito impugnazioni ordinanze cautelari e sentenze Dibattimentali, GIP e GUP

7.5.4 Deposito richieste al giudice di esecuzione – ex art. 665 c.p. e seguenti

7.5.5 Deposito richiesta di certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali

7.5.6 Deposito richieste al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza

7.6 Area amministrativa – Ufficio Spese e recupero crediti

7.7. **COME FARE PER ...**

7.7.1. Richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e delle indennità

7.7.2. Presentazione domanda di ammissione patrocinio a spese dello stato nel solo procedimento penale

7.7.3. Presentazione domanda di ammissione patrocinio a spese dello stato nel procedimento civile

7.7.4. Deposito fatture

8. **PARTE OTTAVA - Accesso civico e accesso civico generalizzato**

8.1. Normativa

8.2. Modalità per l'esercizio dell'accesso civico

PARTE PRIMA

Presentazione della Carta dei Servizi

1.1 Principi e finalità del documento

1.2 La nostra “*mission*”

La **Carta dei Servizi** nasce dall'esigenza di avvicinare l'Ufficio ai cittadini ed al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti, semplificando la fruizione di Servizi e conciliando, se possibile, nell'ottica di una comunicazione più efficace, da un lato, semplicità e chiarezza espositiva e, dall'altro, l'inevitabile esigenza di rispettare i vincoli tecnici ed istituzionali imposti dall'ostico linguaggio giuridico che, al vasto pubblico, può risultare spesso complicato e poco comprensibile.

Siamo ben consapevoli della complessità di questa “impresa”. L'obiettivo della Carta è, comunque, quello di abbattere qualche “muro” pregiudiziale e avvicinare il cittadino/utente al nostro Tribunale, creando i presupposti per un'interazione proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Tale intento principale non può che essere perseguito attraverso la conoscenza, da parte del cittadino, dei Servizi offerti dal Tribunale, l'informazione sulle relative modalità di accesso e di erogazione, già in occasione del primo contatto tra l'Amministrazione della Giustizia e l'utenza. Attraverso la Carta dei Servizi, si auspica, ciascun cittadino è messo nella condizione di conoscere, in via anticipata, le modalità per presentare istanze o per accedere ai differenti servizi erogati (in materia di adozioni o volontaria giurisdizione, penale, sorveglianza, amministrativa), nonché i tempi necessari ad una loro definizione e le risorse materiali e umane coinvolte nella loro gestione. Ciò consentirà di individuare in maniera celere gli Uffici e le Cancellerie competenti e le procedure da seguire, con notevole risparmio di tempo.

Al tempo stesso, la Carta dei servizi nasce per consentire ai cittadini, nell'ottica di favorire la massima trasparenza, di conoscere e verificare i servizi offerti, le modalità e gli *standard* promessi, di accertare che gli impegni assunti siano rispettati e di esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo.

L'adozione della Carta dei servizi nel Tribunale per i Minorenni di Trento si inserisce, in definitiva, in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del servizio Giustizia, in armonia con le esigenze di tutela del minore (*"best interest of the child"*) e del nucleo familiare, con una organizzazione delle attività il più possibile rispondente alle aspettative degli utenti. In tale prospettiva, il Tribunale per i Minorenni di Trento opera nel rispetto dell'art. 31 della nostra Carta costituzionale, norma che impone allo Stato, attraverso tutte le sue articolazioni, *"di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù"*, qualunque essa sia, *"favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*.

Gli ulteriori principi fondamentali cui il Tribunale per i minorenni di Trento si ispira per conseguire gli obiettivi di giustizia sono:

- **uguaglianza e imparzialità** – tutti i servizi sono resi da questo Tribunale sulla base del principio sancito dall'art. 3 della Carta costituzionale, ossia garantendo un uguale trattamento a tutti i Cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica;
- **continuità** - l'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e degli eventuali eventi che impediscano obiettivamente l'erogazione stessa; il Tribunale per i minorenni di Trento si impegna a comunicare preventivamente eventuali modificazioni o interruzioni della propria attività, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi per l'utenza;
- **partecipazione e trasparenza** - il Tribunale per i minorenni di Trento promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento dei servizi erogati, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento;
- **efficacia ed efficienza** - il Tribunale per i minorenni di Trento si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.
- **riservatezza e tutela dei dati** il Tribunale per i minorenni di Trento mantiene la riservatezza dei dati personali.

1.3. Struttura della carta dei servizi

La presente Carta dei Servizi si articola nelle seguenti parti:

PARTE PRIMA	Presentazione: illustra le finalità della Carta e i principi cui si ispira l'ufficio per la realizzazione delle finalità stesse
PARTE SECONDA	Storia, struttura e competenze dell'ufficio: il Tribunale per i Minorenni come Istituzione: si occupa della composizione e, più in generale, della struttura e delle competenze del Tribunale
PARTE TERZA	ACCESSO AI SERVIZI: come raggiungere il Tribunale e modalità di accesso ai servizi: percorsi da seguire, orari di accesso e recapito telefonico del centralino
PARTE QUARTA	Organizzazione del Tribunale: illustra le funzioni giudiziarie e la ripartizione delle attività espletate tra le singole cancellerie
PARTE QUINTA	I servizi espletati: riporta in sintesi i servizi offerti
PARTE SESTA	Articolazione degli Uffici – contatti ed indirizzi utili
PARTE SETTIMA	Guida agli Uffici: riporta, esplicitate in apposite schede, i principali servizi istituzionali offerti ai cittadini e le modalità di erogazione degli stessi
PARTE OTTAVA	Accesso civico e accesso civico generalizzato: individua gli strumenti a disposizione del cittadino per chiedere ed acquisire, dati, informazioni o documenti in possesso dell'ufficio giudiziario.

PARTE SECONDA

Storia, struttura e competenze dell'ufficio

2.1 Il Tribunale per i minorenni come Istituzione

Il **Tribunale per i Minorenni** trova la sua prima organica disciplina con il R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l'attuale assetto (soprattutto la L.27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la Legge 19 maggio 1975 n. 151: *"Riforma del diritto di famiglia"*, la Legge 4 maggio 1983 n. 184: *"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"*).

In origine, il Tribunale minorile era meno indipendente dai tribunali ordinari. Con il passare del tempo sono state introdotte modifiche che ne hanno rafforzato l'autonomia, la specializzazione e il ruolo rieducativo, in aggiunta a quello punitivo. Esso svolge oggi le sue funzioni nei campi civile (adozioni, tutela, affidamento, responsabilità genitoriale etc.), penale (reati commessi da minorenni), amministrativo.

Una delle caratteristiche peculiari del Tribunale per i Minorenni è la sua particolare composizione. Esso è, infatti, composto, quantomeno in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte "togata"), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna) "esperti", scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia.

I vari interventi di riforma (anche recenti, quali la "riforma Cartabia" e il "decreto Caivano") hanno fortemente inciso sull'organizzazione quotidiana del Tribunale, sui tempi, sulle modalità del procedimento, sull'approccio multidisciplinare.

2.2 La composizione

Il Tribunale per i Minorenni è un **organo specializzato dell'amministrazione della giustizia** che ha competenza in materia penale, civile e amministrativa (cfr. *amplius* le singole sezioni).

Si tratta di un organo giudiziario composto da: **un Presidente, due Giudici Togati, e 12 Giudici Onorari (6 uomini e 6 donne).**

Questi ultimi sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, con carica triennale rinnovabile, e sono scelti per le loro particolari competenze in discipline umanistiche, psicologiche e pedagogiche. A questi ultimi l'ordinamento riserva un ruolo fondamentale. Essi, avvalendosi della loro esperienza professionale, collaborano alla individuazione dei più adeguati provvedimenti a tutela e nell'interesse dei minori. La loro attività integra la competenza tecnico-giuridica del magistrato togato e consiste sia nello svolgimento e partecipazione alle udienze istruttorie civili che nella partecipazione alle decisioni, in materia civile e penale.

Ogni decisione è, dunque, resa da un organo interdisciplinare e diversificato nel genere, idoneo ad espletare la funzione giurisdizionale nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante la singola fattispecie. In particolare:

In **ambito civile**, il Tribunale per i Minorenni (T.M.) decide alla presenza di **quattro giudici**: due giudici professionali (c.d. togati) - il presidente e un giudice a latere - e due giudici onorari, un uomo e una donna, *"benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia"*. Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in Collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante.

Anche in **ambito penale**, fatta eccezione per la figura monocratica del Giudice per le Indagini Preliminari, la composizione dell'organo giudicante deve essere quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. n. 12/1941. L'interesse del minore nel procedimento penale minorile trova, infatti, piena ed adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (Magistrati ed Esperti). La specifica professionalità dei due esperti, che affiancano il magistrato togato, assicura un'adeguata considerazione della personalità del minore, contribuendo anche all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative.

Il Tribunale per i Minorenni ha una **Procura della Repubblica** associata che si occupa della attività propulsiva sia in ambito penale sia in relazione alla funzione civile di segnalazione di situazioni a rischio per i minori.

2.3 Il Tribunale per i minorenni – Competenza per territorio

La competenza del Tribunale per i Minorenni è a livello di distretto di Corte d'Appello. La competenza territoriale del Tribunale Minorenni di Trento si estende pertanto a tutto il territorio provinciale.

2.4 Il Tribunale per i minorenni – Competenza per materia

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (cd. *"best interest of the child"*). Sulla scorta di tale principio, informatore di tutta la normativa a tutela del fanciullo, occorre garantire che ogni decisione che riguardi quest'ultimo sia finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del minore e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. In tal senso, il *"best interest of the child"* viene ad assumere anche la natura di una *procedural rule*, volta a garantire anzitutto la *"voce"* della persona di età minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto in prima persona.

Competenza civile

In campo civile le competenze del Tribunale per i Minorenni si ricollegano, in primo luogo, alla protezione della persona del [minore](#) in situazioni potenziali di pregiudizio o di [abbandono](#). In tali casi, il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (art. 330, 333 e 336 codice civile) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o struttura di tipo familiare o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla potestà sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità in vista dell'inserimento definitivo in un'altra famiglia (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni pregiudizio possono concernere altresì la nomina di un tutore o alla designazione di un curatore speciale che assista il minore nel processo in contraddittorio con i genitori. Tale ultima ipotesi si verifica nel caso in cui non possano essere compiuti dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, atti a tutela del suo interesse, per un conflitto di interessi sorto tra questi soggetti ed il minore stesso o per

l'incapacità degli ultimi ad esercitare le responsabilità genitoriali (a seguito di procedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale).

È bene precisare che la competenza del T.M. in materia civile non è esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (Tribunale ordinario, nelle materie della separazione e del divorzio e Giudice Tutelare).

Per quanto concerne l'istituto della adozione, il Tribunale per i Minorenni è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa. Il Tribunale per i Minorenni, inoltre, dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniera in conformità alla [convenzione dell'Aja](#) e a [convenzioni](#) bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro nel luogo di residenza estera. È competente anche nelle cause di [affidamento dei figli](#) contesi, nati da un rapporto di convivenza.

Competenza amministrativa

Il Tribunale per i minorenni ha il potere di disporre misure rieducative nei confronti di minori di 18 anni che si abbiano dato “*manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere*”. Leggendo le diverse disposizioni che oggi disciplinano questo particolare istituto della giustizia penale minorile, possiamo sinteticamente affermare che le misure amministrative di rieducazione trovano **concreta applicazione nei confronti di minori di 18 anni che:**

1. **pongono in essere comportamenti pregiudizievoli** per la loro salute psicofisica;
2. **vengono plagiati da soggetti adulti;**
3. **risultano essere non imputabili, ma che hanno commesso reati che per quantità e qualità fanno ritenere che la loro personalità si stia formando secondo modelli criminali.**

Oltre a ciò, ex art.26 del R.D.L. n.1404 del 1934, le misure amministrative di rieducazione possono, altresì, essere applicate anche nei confronti del minore non autore di reato che abbia subito una condotta pregiudizievole da parte di genitori, del minore autore di reato al quale non è possibile applicare una custodia cautelare, nel caso di difetto di imputabilità, nel caso di concessione del perdono giudiziale o di sospensione condizionale della pena.

Le misure amministrative di rieducazione appartengono infatti alla famiglia delle misure *ante delictum*. Si tratta di **misure che possono essere adottate nei confronti di chi non**

ha necessariamente già commesso un fatto reato. Queste misure soddisfano una **funzione puramente educativa**, ossia cercano di evitare, anzi, prevenire la commissione di un reato da parte di un soggetto minorenni.

La disciplina è oggi contenuta nell'**art. 25 del Regio Decreto Legge 1404 del 193** che annovera tra le misure amministrative rieducative: *l'affidamento del minore al servizio sociale minorile* e *il collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico*.

Ai servizi sociali viene, quindi, affidato il compito di controllare il minore, di aiutarlo nel superamento di ostacoli e difficoltà e di riferire periodicamente, per iscritto o oralmente, al tribunale l'andamento del ragazzo. **Le misure amministrative di rieducazione**, ex art. 29 R.D.L. n. 1404 del 1934, non hanno una durata minima, ma **possono durare massimo fino ai 18 anni**. Tuttavia, al minore viene data la possibilità di manifestare il proprio consenso alla prosecuzione di tale istituto fino ai 21 anni.

Competenza penale

In materia penale giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. Il T.M. ha perciò competenza esclusiva per i reati commessi dai minorenni e in questo ambito esercita anche le funzioni di Giudice dell'Esecuzione, Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà.

Il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore **non imputabile** per difetto della capacità di intendere e volere ([art. 97 c.p.](#)). In questi casi, tuttavia, può essergli applicata la misura di sicurezza delle prescrizioni, della permanenza in casa ovvero del collocamento in comunità qualora se ne accerti la pericolosità sociale.

Il Tribunale per i Minorenni di Trento è territorialmente competente per tutti i reati commessi da minorenni su tutto il territorio della provincia di Trento.

Proprio in considerazione della minore età dell'autore del reato e della sua personalità ancora in evoluzione, il procedimento penale, pur essendo regolato, come quello previsto a carico di soggetti maggiorenni, dalle norme del codice di procedura penale, presenta le particolari specificità disposte dal [D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448](#) per adeguarlo alla personalità e alle esigenze educative del minorenni, ed evitare – per quanto possibile – l'impatto "traumatico" dell'imputato minorenni con il sistema giudiziario.

Una simile impostazione si pone in linea con i principi dettati dalla Carta costituzionale che all'art. 31 co. 2 impone alla Repubblica di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Il *favor minoris* che ispira il procedimento penale minorile ne caratterizza ogni fase e trova compiuta attuazione:

- a. nel fatto che il dibattimento si svolge regolarmente a porte chiuse;
- b. nel divieto di pubblicazione e/o divulgazione di immagini che permettano l'identificazione del minore;
- c. nella consapevole partecipazione del minore alle attività processuali (in tal senso ne può essere disposto l'accompagnamento coattivo – art. 31 co. 1 DPR 448/88);
- d. nelle maggiori garanzie in materia di limitazioni della libertà personale che devono tener conto delle esigenze educative del minore;
- e. nel sistema sanzionatorio, particolarmente attento alla realizzazione della funzione rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.).

Nel corso del processo è garantito un adeguato supporto al minore imputato che viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

È assicurato altresì nel corso del giudizio un adeguato sostegno affettivo e psicologico attraverso la presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale o altre “persone idonee”, che possono essere autorizzate a prestare la propria assistenza.

PARTE TERZA

Accesso ai servizi

3.1. Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico

Il Tribunale per i Minorenni di Trento ha sede in Via Antonio Rosmini nr. 71, Trento. Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì: **dalle ore 08.30 alle ore 13.30**; il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13.30 (per le urgenze).

Il numero di telefono del centralino è il numero: 0461/237221.

Il Tribunale per i Minorenni è situato al secondo piano, con accesso dal cancello pedonale o dal varco per le auto.



Auto

Provenendo dall'autostrada seguire le indicazioni A22/E45 fino a Trento. Uscita Trento Sud da A22/E45, alla rotonda, prendere la 1^a uscita, alla rotonda prendere la 5^a uscita e prendere lo svincolo Comano Terme per Trento Centro/Tione/Bolzano/Val Rendena/M. di Campiglio, entrare in via Statale 12 (tangenziale), prendere l'uscita 3-Ravina verso Ravina, alla rotonda prendere la 1^a uscita e prendere Via al Desert, alla rotonda prendere la 2^a uscita e prendere Via delle Ghiaie. Svoltare a destra e prendere Via Monte Baldo, alla rotonda prendere la 3^a uscita e prendere Via Vittorio Veneto, svoltare a sinistra e prendere Via Ergisto Bezzi, continuare su Via Giuseppe Giusti. Il palazzo si trova sulla destra.

Bus

La sede del palazzo di giustizia è servita da numerose linee di trasporto pubblico: dalla stazione ferroviaria di Trento e dalla fermata di piazza Dante "Stazione fs" mediante le linee: 2-3-4-5-8-9-12-14. Fermata Via Rosmini - "Rosmini Cimitero/Muse".

Ferrovia

La stazione ferroviaria principale di Trento si trova in Piazza Dante, nei pressi del centro storico: Via Dogana, 3. Dista circa quindici minuti a piedi.

Per chi viaggia con il proprio veicolo, la zona offre diverse soluzioni di parcheggio a pagamento vicino al Tribunale:

- [Parccheggio sotterraneo in Piazza Ezio Mosna, 1 \(Parccheggio Duomo - P5\)](#)
- [Parccheggio sotterraneo in Piazza Fiera, 1 \(Parccheggio Piazza Fiera\)](#)
- [Parccheggio Sanseverino, Via Roberto Sanseverino - P7](#)
- [Parccheggio del cimitero, Via Giusti, 4](#)

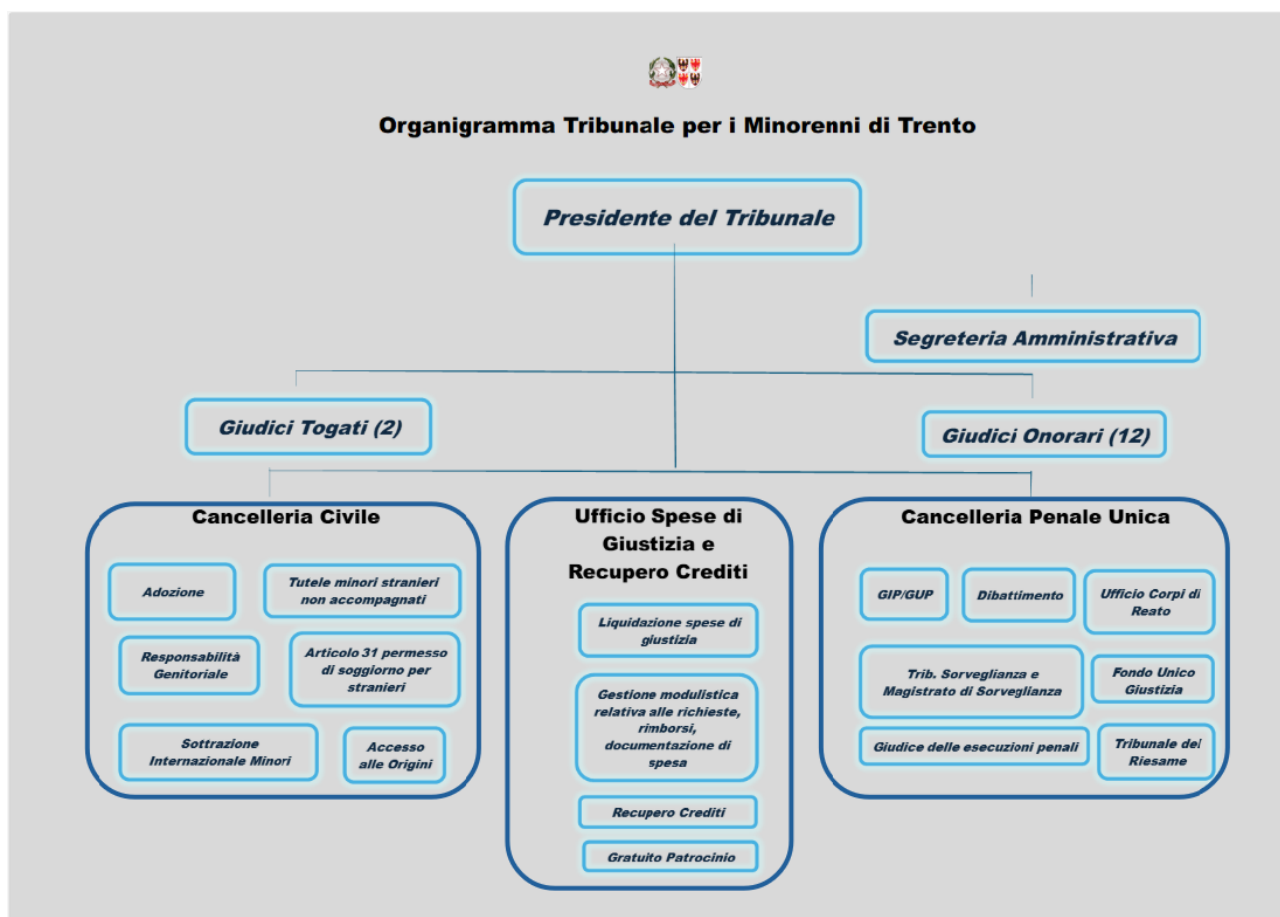
Consigli utili:

- verificare sempre gli orari, perché alcuni parcheggi possono avere limiti differenti (giorni, fasce orarie, tariffe variabili)
- Attenzione alle ZTL / permessi richiesti – alcune zone del centro possono essere soggette a restrizioni.

PARTE QUARTA

L'organizzazione interna

4.1 L'organigramma



4.2 L'organizzazione interna

L'**organico dei magistrati togati** è attualmente costituito da due unità più il Presidente (insediatosi il 7 gennaio 2021); tutti i tre magistrati in servizio svolgono funzioni promiscue, come prescritto dalla relativa circolare in materia di tabelle organizzative.

L'**organico dei giudici onorari** è, come previsto, composto da 12 unità (attualmente, n. 5 di genere maschile; n.7 di genere femminile), il cui contributo è essenziale per la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà che caratterizza, la maggior parte delle volte, un procedimento minorile, sia

esso civile o penale, e che richiede un approccio multifocale che possa tutelare l'interesse del soggetto minore degli anni diciotto a 360° gradi, non solo sul piano strettamente giuridico. Si è recentemente conclusa la procedura per la nomina/conferma dei magistrati onorari in servizio presso questo Tribunale per il triennio 2026-2028, giusta circolare CSM 23.10.2024. I nuovi magistrati dovrebbero prendere le funzioni il prossimo 01.01.2026. A seguito dell'espletamento della relativa procedura, il Tribunale per i Minorenni ha ricomposto la parità di genere tra i giudici onorari (n. 6 uomini e n. 6 donne).

4.3 Il personale amministrativo

Occorre premettere che il personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio appartiene al personale regionale in forza del d.lgs. n. 16 del 07.02.2017 (ss. mod e int.) "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige recante disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari".

Il personale amministrativo dell'Ufficio è costituito da 13 unità (tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per n. 1 unità in posizione di comando) ed è composto come indicato nella sottostante tabella riassuntiva.

Personale in servizio effettivo:
n. 5 FUNZIONARI GIUDIZIARI di cui uno con rapporto di lavoro a tempo parziale 30 ore; di cui uno in posizione di comando fino al prossimo 01.04.2026;
n. 2 CANCELLIERI ESPERTI di cui uno con rapporto di lavoro a tempo parziale 28 ore;
n. 3 ASSISTENTI GIUDIZIARI di cui uno con rapporto di lavoro a tempo parziale – part time verticale 6 mesi in servizio dal 01.02 al 30.07;
n. 3 OPERATORI GIUDIZIARI

Nella pianta organica del Tribunale per i minorenni di Trento non è prevista la figura del dirigente amministrativo, appartenente ai ruoli statali, le cui funzioni sono demandate dal Presidente del Tribunale. Grazie ai riscontri pienamente positivi delle interlocuzioni con l'Amministrazione Regionale - nonostante le plurime movimentazioni di personale verificatesi negli ultimi anni - ad oggi risultano vacanti solo le seguenti posizioni:

Personale vacante
N. 2 DIRETTORI AMMINISTRATIVI
N. 1 AUSILIARIO

Si rappresenta che, a far data dal 01.12.2025, a seguito di trasferimento dell'unica unità con profilo professionale di autista presso l'Ufficio della Corte d'Appello di Trento, l'Ufficio ha perso tale figura. I dipendenti sono ripartiti come segue:

	FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	CANCELLERIE ESPERTO	ASSISTENTE GIUDIZIARIO	OPERATORE GIUDIZIARIO	TOTALE
CANCELLERIA CIVILE	1 * part time 30 ore	1	3 *di cui un part time verticale 6 mesi	1	5
CANCELLERIA PENALE	2	1* part time 28 ore	1		4
UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI	1 * in posizione di comando			2	3
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DI PRESIDENZA	1				1
AUSILIARIO/ AUTISTA SERVIZIO ANTICAMERA e CORRISPONDENZA				VACANTE DAL 01.12.2025	

La mancanza dei funzionari addetti all'ufficio per il processo (UPP) e del personale PNRR – i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013

L'Ufficio non si avvale del personale dell'Ufficio per il Processo, non previsto per legge per i Tribunali per i Minorenni né del personale previsto dal PNRR, stante la mancata inclusione del nostro distretto nei 2 bandi di concorso deliberati dalla Commissione RIPAM Gazzetta Ufficiale dell'1 aprile 2022, n. 26 n., presumibilmente giusta Delega alla Regione di cui al Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 *"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari"*.

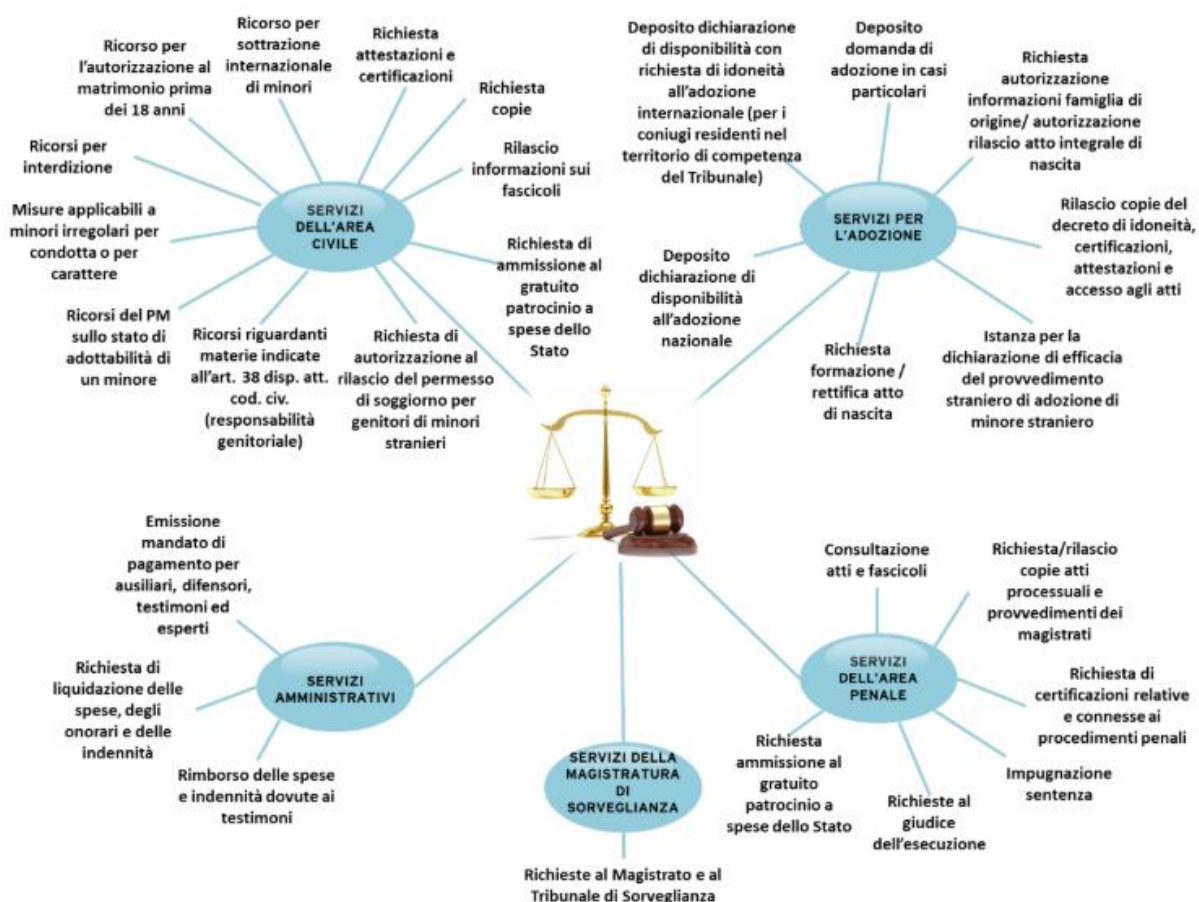
È tuttavia presente una tirocinante ex art. 73. D.L. 69/2013.

PARTE QUINTA

I SERVIZI

5.1. Elenco dei servizi

La Carta dei Servizi, nelle pagine che seguono, descrive i Servizi offerti dal Tribunale per i Minorenni, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. Per consentire una facile fruizione di questo strumento i Servizi sono stati suddivisi per aree di interesse, così come illustrato di seguito:



5.2. Area amministrativa

Gestisce gli aspetti istituzionali, organizzativi e burocratici dell'Ufficio, di stretta collaborazione con la Presidenza. Si occupa in particolare di:

- Attività di collaborazione con la presidenza;
- Gestione protocollo e appuntamenti istituzionali;
- Gestione dei beni patrimoniali e durevoli;
- Gestione dei beni di facile consumo;
- acquisizione di beni e servizi;
- servizio automezzi;
- Referente amministrativo per le attività relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08;
- Attività propulsiva e esecuzione delle delibere della Conferenza Permanente di manutenzione;
- Controllo e verifica delle spese postali (Mod. 105);
- Gestione degli archivi e delle operazioni connesse all'attività della Commissione Scarto.
- Tenuta sito internet

5.3. Area civile

La Cancelleria Civile si occupa dei procedimenti civili finalizzati alla tutela e alla protezione della persona del [minore](#) in situazioni potenziali di pregiudizio o di [abbandono](#). È competente altresì in materia di ricezione delle istanze di disponibilità all'adozione nazionali ed internazionali, nonché per il rilascio dei provvedimenti ex art. 31 comma 3 Decr. Lgs. 286/98. Si occupa in particolare di:

- Iscrizioni a ruolo dei procedimenti contenziosi (ordinari e speciali) e di volontaria giurisdizione
- Iscrizione e aggiornamento dei dati nell'applicativo SICID;
- Controllo sul pagamento del contributo unificato e sulla regolarità fiscale degli atti;
- Attività relativa alla fase istruttoria e decisoria dei procedimenti ordinari e speciali;
- compimento delle attività preparatorie delle udienze e degli adempimenti successivi;
- Gestione delle attività conseguenti all'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato
- Tenuta del foglio notizie;
- Pubblicazione delle sentenze e dei decreti;
- Invio degli atti all'Agenzia delle Entrate per la formalità della registrazione;

- Rilascio copie e certificazioni;
- Statistiche periodiche.

5.4. Area penale

La Cancelleria Penale Unica si occupa di tutti procedimenti penali (GIP/GUP/DIBATTIMENTO) che coinvolgono l'imputato minorenni, anche se il reato è stato commesso in concorso con persone adulte. In questo ambito esercita altresì, le funzioni di Giudice per l'Esecuzione, Tribunale di Sorveglianza e di Tribunale della Libertà. Si occupa della gestione dei reperti in custodia presso l'ufficio e della esecuzione dei provvedimenti che dispongono sulla loro destinazione (Ufficio Corpi di Reato), nonché della gestione delle somme sequestrate (F.U.G.). Si occupa in particolare di:

- Iscrizione dei procedimenti penali e aggiornamento dei dati nell'applicativo SIGMA/SIES/SIUS;
- Attività di supporto nella fase istruttoria e decisoria dei procedimenti penali;
- Compimento delle attività preparatorie delle udienze e degli adempimenti successivi;
- Gestione delle attività conseguenti all'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato;
- Tenuta del foglio notizie;
- pubblicazione delle sentenze, notificazione/comunicazione delle ordinanze e dei decreti;
- irrevocabilità delle sentenze e provvedimenti in fase di esecuzione;
- Redazione e trasmissione per via telematica delle schede per il casellario giudiziale;
- Rilascio copie e certificazioni;
- Gestione del registro FUG;
- Gestione dei reperti in custodia presso l'ufficio (mod. 41) ed esecuzione dei provvedimenti che dispongono sulla loro destinazione;
- Esecuzione dei provvedimenti che dispongono la distruzione/ vendita dei reperti in custodia (anche presso terzi);
- Statistiche periodiche.

5.5. Area spese di giustizia e recupero crediti

L'Ufficio Spese di Giustizia e recupero crediti si occupa del pagamento delle spese di giustizia stabilite con provvedimenti giurisdizionali e del pagamento dei componenti privati del Tribunale per i Minorenni. Si occupa altresì delle ammissioni al gratuito patrocinio, dell'esecuzione delle sanzioni pecuniarie irrogate con provvedimenti giurisdizionali e del recupero delle spese di giustizia.

5.5.1 Istanze, decreti e liquidazione spese di giustizia

La richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e delle indennità è l'istanza presentata al fine di ottenere la liquidazione delle competenze maturate in qualità di ausiliario del Magistrato, difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio o difensore d'ufficio del minore. La procedura è necessaria per riscuotere gli onorari, le spese e le indennità relativa all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario. L'ufficio provvede a:

- verifica preliminare della regolarità dell'istanza depositata dal difensore nel portale SIAMM, dei Giudici Onorari, CTU, Interpreti e Traduttori Giudiziari, e per i Rimborsi Spese ed Indennità per Testimoni, via PEC od in Cancelleria, procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario;
- importazione e registrazione delle stesse con predisposizione dei fascicoli di liquidazione,
- esecuzione delle operazioni successive all'emissione del decreto di liquidazione,
- emissione dei modelli di pagamento 1 ASG ed esecuzione di tutti gli adempimenti previsti;
- gestione spese prenotate a debito;
- predisposizione e trasmissione delle CU (Certificazioni Uniche), esecuzioni dei relativi adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente;
- adempimenti previsti presso la Corte d'Appello e il Ministero della Giustizia;
- tenuta dei registri,
- rilevazione statistiche periodiche.

5.5.2 Patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio (artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002) prevede che i costi dell'avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinati requisiti di reddito, siano sostenuti dallo Stato.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo.

L'istanza in ambito penale è presentata esclusivamente dall'interessato (o dai genitori) o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata a.r.. o a mezzo PEC all'indirizzo della cancelleria penale, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. L'ufficio provvede a:

- attività di consulenza per clienti ed addetti ai lavori con la quale si forniscono informazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza;
- verifica preliminare della regolarità dell'istanza depositata dal difensore, dall'interessato (o dai genitori) con esecuzione dei relativi adempimenti,
- predisposizione del fascicolo,
- esecuzione degli adempimenti previsti post decreto,
- tenuta dei registri,
- rilevazione statistiche periodiche,

5.5.3 Attività dell'ufficio recupero crediti:

Il servizio è regolamentato dalle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 28.07.1989 n. 272; sono soggette a recupero le pene pecuniarie e le spese anticipate dall'erario per il pagamento degli onorari al difensore d'ufficio e di parte ammessa al patrocinio nei casi in cui il soggetto non goda del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio a Spese dello Stato. L'ufficio provvede a:

- annotazione nel registro delle vicende dei crediti erariali da recuperare, maturati antecedentemente alla convenzione con Equitalia Giustizia ed esame della documentazione trasmessa dal concessionario per la riscossione;
- predisposizione attività preliminare, in ambito penale, per la richiesta di verifiche economico/patrimoniali;
- esame delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate in ambito civile;
- realizzazione del fascicolo interessato all'attività di recupero;
- per i crediti di giustizia maturati a decorrere dall'anno 2014, la cui gestione è affidata alla società Equitalia Giustizia Spa - con la quale il Ministero della Giustizia ha stipulato apposita convenzione, l'ufficio provvede preliminarmente, ad esaminare la documentazione da trasmettere alla stessa società che, a sua volta, deve procedere ad identificare il debitore ed a quantificare il credito;
- rilascio, dietro presentazione di apposita istanza, dei certificati di avvenuto pagamento delle spese di giustizia, ad uso riabilitazione;
- attività di rendicontazione e monitoraggio della riscossione ante e post convenzione Equitalia Giustizia S.p.A.;
- verifica ed esecuzione di tutte le attività inerenti alle partite di credito: eliminazione, annullamento, comunicazione di inesigibilità, richiesta conversione pena pecuniaria, discarico, eliminazione del credito dalle scritture contabili, crediti prescritti.

PARTE SESTA

Apparato Amministrativo: articolazione degli uffici e delle Cancellerie – CONTATTI - INDIRIZZI E NUMERI UTILI

6.1 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DI PRESIDENZA

PEC	prot.tribmin.trento@giustiziacert.it
EMAIL	tribmin.trento@giustizia.it
Telefono	0461-237221 (Centralino)
Personale Amministrativo	dott.ssa Monika Profaizer (Funzionario Giudiziario – Responsabile)
Orario di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.30. Al di fuori degli orari indicati, si consiglia di richiedere un appuntamento al numero 0461-237221 oppure all'indirizzo e-mail tribmin.trento@giustizia.it
Ubicazione	Via A. Rosmini n. 71 – TRENTO (piano secondo) STANZA 1

6.2 AREA CIVILE

PEC	civile.tribmin.trento@giustiziacert.it
EMAIL	affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it
Telefono	0461-237221 (Centralino)
Personale Amministrativo	Luca Caldonazzi (Cancelliere Esperto – Responsabile)
	Giulia Maistri (Assistente giudiziario)
	dott.ssa Elena Conci (Assistente Giudiziario)
	dott. Alessandro Villa (Operatore Giudiziario)

	Dott.ssa Sabrina Riminucci (Funzionario giudiziario - Liquidazioni - figura di collegamento con l'Ufficio Spese di Giustizia)
Orario di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.30. Nella giornata di sabato è istituito un presidio per il compimento degli atti urgenti e non rinviabili e per la ricezione dalle ore 08.30 alle ore 13.30 degli atti in scadenza. Al di fuori degli orari indicati, si consiglia di richiedere un appuntamento al numero 0461-237221 oppure all'indirizzo e-mail affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it
Ubicazione	Via A. Rosmini n. 71 – TRENTO (piano secondo) STANZA 5-8-9-10

6.3 AREA PENALE

PEC	penale.tribmin.trento@giustiziacerit.it (GIP/GUP/GIUDICE dell'ESECUZIONE/MAGISTRATO e TRIBUNALE di SORVEGLIANZA) dibattimento.tribmin.trento@giustiziacerit.it (DIBATTIMENTO) depositoattipenali.tribmin.trento@giustiziacerit.it (per i soli depositi dei difensori)
EMAIL	affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it
Telefono	0461-237221 (Centralino)
Personale Amministrativo	dott.ssa Chiara Andrighettoni (Funzionario Giudiziario - Responsabile)
	dott.ssa Annamaria Fanizzi (Funzionario Giudiziario)
	Marta Berlanda (Cancelliere Esperto)
	dott.ssa Ester Nicolussi Castellan (Assistente Giudiziario)
Orario di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.30. Nella giornata di sabato è istituito un presidio per il compimento degli

	atti urgenti e non rinviabili e per la ricezione dalle ore 08.30 alle ore 13.30 degli atti in scadenza. Al di fuori degli orari indicati, si consiglia di richiedere un appuntamento al numero 0461-237221 oppure all'indirizzo e-mail affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it
Ubicazione	Via A. Rosmini n. 71 – TRENTO (piano secondo) STANZA 11-12-13

6.4 AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI

PEC	liquidazioni.tribmin.trento@giustiziacert.it
EMAIL	spesedigiustizia.tribmin.trento@giustizia.it
Telefono	0461-237221 (Centralino)
Personale Amministrativo	dott. Giuseppe Salvatore Gagliardi (Funzionario Giudiziario – Responsabile)
	Lorenza Casagrande (Operatore Giudiziario)
	Denis Simonetti (Operatore Giudiziario)
Orario di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13.30. Al di fuori degli orari indicati, si consiglia di richiedere un appuntamento al numero 0461-237221 oppure all'indirizzo e-mail spesedigiustizia.tribmin.trento@giustizia.it
Ubicazione	Via A. Rosmini n. 71 – TRENTO (piano secondo) STANZA 3

6.5 ALTRI NUMERI E INDIRIZZI UTILI

6.5.1 La Procura della Repubblica per i Minorenni di Trento

Presso il Tribunale per i Minorenni di Trento è prevista, per legge, la presenza di un ufficio della Procura della Repubblica, del tutto autonomo rispetto alla Procura presso il Tribunale Ordinario.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha competenze penali e civili. Rispetto ai procedimenti penali, svolge funzioni identiche a quelle svolte dalla Procura Ordinaria, ma con riferimento ai reati commessi da persone minorenni. Rispetto ai procedimenti civili, amministrativi e di adozione, svolge funzione di impulso, presentando al Tribunale per i Minorenni i relativi ricorsi. Inoltre, il Tribunale per i Minorenni, prima di adottare le sue decisioni, deve acquisire il parere del Pubblico Ministero.

Di seguito si riportano le informazioni di contatto dell'Ufficio Giudiziario:

- **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento**

Via A. Rosmini n. 71 – 38122 Trento

Tel. Centralino: 0461/220111

6.5.2 L'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, nell'espletamento delle proprie competenze penali, si avvale quotidianamente della collaborazione dei servizi dell'USSM – Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni dipendente dal Ministero della Giustizia, che segue l'indagato/imputato/condannato minorenne e la sua famiglia per i profili psicosociali e per l'attuazione, anche in collaborazione con i Servizi Sociali locali, di tutte le misure disposte dal Tribunale per i Minorenni.

Di seguito si riportano i principali contatti dell'USSM:

- **Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)**

Via Vannetti n. 13 – 32122 Trento

Tel.: 0461/984261

Email: prot.ussm.trento@giustiziacert.it

6.5.3 L'ufficio Giustizia riparativa e mediazione penale

“La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o membro della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore.” (Basic Principles on the use of restorative justice programs in criminal matters, Nazioni Unite, 2002)

È un servizio che dà centralità alla vittima e alla riparazione delle conseguenze dannose del reato consentendo, principalmente attraverso lo strumento della mediazione penale, l'incontro e il dialogo tra le persone coinvolte. Si basa sui valori della non violenza, del rispetto della dignità delle persone, della solidarietà, della responsabilità attiva.

Di seguito, si riportano i principali contatti del Giustizia riparativa Trento

E-mail: giustiziariparativa@regione.taa.it

PEC: mediatori@pec.regione.taa.it

Sede: Palazzo della Regione – Via A. Gazzoletti n. 2

Tel. Centralino : 0461 201111

Sito internet: <https://www.regione.taa.it/Servizi/Servizio-di-justizia-riparativa>

6.5.4 CINFORMI – Centro Informativo per l'Immigrazione

Il Centro informativo per l'immigrazione - Cinformi è un punto di informazione e orientamento per i cittadini stranieri ed italiani nonché per gli enti pubblici e privati. Dal 1° novembre 2025 il Cinformi è incardinato presso Ufficio immigrazione e emarginazione Dipartimento organizzazione, personale e innovazione.

La sua finalità è quella di: sviluppare la conoscenza dell'immigrazione, favorire e sostenere la comunicazione tra gli attori sociali e la partecipazione alla vita comunitaria, promuovere l'informazione per facilitare l'accesso ai servizi pubblici, favorire percorsi di protezione e di inclusione dei migranti forzati. Queste le principali finalità del Cinformi.

In particolare, il Cinformi si occupa di informare sulle modalità di ingresso e soggiorno in Italia e di offrire consulenza e orientamento per facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Svolge inoltre attività nel campo della comunicazione e convivenza, dello studio e della ricerca, dell'accoglienza dei migranti forzati, dei minori stranieri non accompagnati e delle donne vittime di tratta.

Per avvalersi delle informazioni e dei servizi offerti dal Cinformi è possibile fissare un appuntamento per accedere agli sportelli presso la sede di Trento o a quelli sul territorio provinciale; è inoltre possibile prenotare una consulenza telefonica o utilizzare gli strumenti di comunicazione online.

Agli sportelli del Cinformi vengono offerti le informazioni inerenti le modalità di accesso ai servizi pubblici presenti sul territorio provinciale e la consulenza giuridica e sociale sulle tematiche connesse all'immigrazione. È offerto anche un servizio di supporto nella compilazione delle domande di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e di prenotazione per la Questura. Mail: info@cinformi.it.

Sito Internet: <http://www.cinformi.it>

6.5.5 Ufficio età evolutiva, genitorialità e centro per l'infanzia – PAT

L'Ufficio età evolutiva, genitorialità e centro per l'infanzia:

- collabora, per le parti di competenza dell'Ufficio, alle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi
- predispone le linee guida rivolte alle Comunità e agli altri soggetti coinvolti per gli ambiti di competenza dell'Ufficio, al fine di garantire livelli omogenei di intervento, con coordinamento e gestione di gruppi di lavoro interistituzionali
- cura il raccordo metodologico e le attività di consulenza a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni socio-assistenziali-educative per i minori e le famiglie, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione e al sostegno della genitorialità
- supporta, in un'ottica multidimensionale, i servizi sociali territoriali e i soggetti con funzioni connesse alla tutela dei minori nella gestione di situazioni caratterizzate da alta complessità
- cura il coordinamento dell'attività delle strutture residenziali di accoglienza di minori e di quelle preposte all'accoglienza madre-bambino
- provvede alla programmazione e la gestione degli interventi di affidamento familiare, in un'ottica multidisciplinare e l'accompagnamento delle famiglie affidatarie, collaborando a progettualità rivolte ai genitori naturali
- provvede alla programmazione e alla gestione degli interventi e dei percorsi in materia di adozione nazionale ed internazionale, ivi comprese le competenze assegnate dallo Stato alle

regioni e province autonome, in un'ottica multidisciplinare, informa e prepara gli aspiranti genitori adottivi

- provvede alla presa in carico in un'ottica multidisciplinare dei bambini accolti presso il Centro per l'infanzia, accompagnando gli incontri con i familiari, definendo un progetto educativo individualizzato e provvedendo al sostegno del bambino nella fase del rientro nella famiglia di origine, di inserimento in famiglia affidataria/adottiva o in comunità residenziale
- provvede alla gestione sociale e organizzativa del Centro per l'infanzia
- cura le attività in materia di mediazione familiare, compreso il coordinamento del gruppo dei mediatori familiari degli enti locali e del terzo settore

Sede: VIA NICOLODI, 19 38122 TRENTO

Email - Segreteria: uff.etaevolutiva@provincia.tn.it

Pec - Segreteria: centro.infanzia@pec.provincia.tn.it

Telefono - Segreteria: [0461.493358](tel:0461.493358)

Telefono - Segreteria: [0461.493350](tel:0461.493350)

Sito Internet: <http://www.provincia.tn.it/Amministrazione/strutture-organizzative/ufficio-eta-evolutiva-genitorialita-e-centro-per-l'infanzia>

PARTE SETTIMA

GUIDA AGLI UFFICI

7.1 Area civile

In materia civile, come visto *supra*, il Tribunale non ha una competenza generale, neppure per quanto riguarda gli affari riguardanti le persone minorenni, ma le sue attribuzioni sono previste da norme espresse, contenute nel codice civile ovvero in leggi speciali.

I principali procedimenti d'ambito civile per i quali si esercita la giurisdizione del Tribunale per i Minorenni sono indicati dall'art. 38 dei decreti attuativi del codice civile, che li differenzia sia da quelli di competenza del Giudice Tutelare che da quelli, di carattere generale, del Tribunale ordinario nonché da alcune leggi speciali. L'art. 38 delle disp. att. è stato modificato con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali").

In particolare:

a. controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale

La principale competenza è sicuramente quella relativa ai procedimenti di controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale competenza è disciplinata dagli art. 316 e 330 e ss. del c.c., e prevede la pronuncia, nei casi più gravi di violazione dei doveri genitoriali, del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Qualora la condotta dell'esercente non sia così grave, ma comunque l'esercizio del ruolo genitoriale risulti pregiudizievole "al figlio", la norma prevede l'adozione di provvedimenti a tutela del minore, non escluso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero quello del genitore o convivente che lo maltratta o gli usa violenza.

Il procedimento ha inizio sulla base di un ricorso presentato da una persona legittimata (un genitore o un parente) oppure dal PM minorile, qualora decida di presentarlo dopo aver condotto approfondite indagini sulla base di segnalazioni ricevute dai servizi sociali, dalle forze dell'ordine, degli enti locali o delle istituzioni scolastiche.

b. reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.)

c. controllo della responsabilità genitoriale ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio (art. 333 c.c.);

(in pendenza di giudizio di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario).

d. interdizione o inabilitazione del minore non emancipato, nell'anno antecedente a quello del raggiungimento della maggiore età (art. 40 disp. Att. c.c.)

e. legittimazione (art. 284 c.c.);

f. sottrazione internazionale:

Il Tribunale per i Minorenni esercita la sua competenza in materia di ritorno del minore illecitamente trasferito all'estero, di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risieda in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio (Convenzione Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale dei minori, ratificata ed attuata con la L.64/19945) di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore.

g. autorizzazione al matrimonio di minorenni che abbia compiuto 16 anni (art. 84, comma 2 c.c.)

h. autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore

Tra le competenze previste da leggi speciali merita considerazione, per il rilievo quantitativo che ormai ha assunto, producendo pure una considerevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella di cui all'art.31, comma III, D. Lgs 286/1998. Questa norma attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare in via temporanea la permanenza in Italia dei familiari di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione. Si tratta di un'applicazione del principio di preminenza dell'interesse del minore, sancito dalla normativa internazionale (in particolare, l'art.3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991) che importa valutazioni di particolare delicatezza, onde evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione, che pure tutela interessi di rilievo;

i. rimozione del/i genitore/i dall'amministrazione dei beni (art.334 c.c.) e riammissione nell'esercizio dell'amministrazione e nel godimento dell'usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335 c.c.) e autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nell'interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.):

in queste materie il tribunale per i minorenni si occupa anche degli aspetti patrimoniali dei minori;

- j. **autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. 184/83);**
- k. **regolamentazione dei rapporti con ascendenti (art 317 bis c.c.);**
- l. **opposizione ai decreti di liquidazione (art. 170 T.U.S.G.);**

Nell'ambito civile tutte le decisioni sono assunte in composizione collegiale con una partecipazione paritaria di giudici togati e giudici onorari. Ai due giudici togati si affiancano, infatti, due giudici onorari (un maschio e una femmina), mentre tale differenziazione di genere non è richiesta per i giudici togati.

7.2 Adozioni

Il Tribunale per i Minorenni tratta altresì la delicata materia **delle adozioni nazionali, internazionali e in casi particolari**. In linea di massima, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o coppie sposate che convivono da almeno tre anni.

Con **sentenza n. 33 del 21 marzo 2021**, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero, di fatto estendendo anche le persone singole la possibilità di adottare minori stranieri in situazione di abbandono.

La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni del proprio territorio, ma anche agli altri Tribunali per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, ed inoltre:

- Essi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

- L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Il Tribunale, pertanto, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano pure per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.

Inoltre, il tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:

- Due incontri di gruppo rivolti a tutte le coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva;
- Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e alla chiarificazione rivolti a coppie che risultano avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva;
- Gruppi rivolti a coppie che manifestano ampia disponibilità da richiamare per casi particolari di minori con disabilità o preadolescenti/adolescenti.

Per l'**adozione internazionale** vi sono le medesime modalità di presentazione della domanda e lo stesso iter presso il Tribunale. La coppia successivamente, dopo esser entrata in possesso del

decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Subito dopo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

Trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, (periodo che manca nei casi in cui l'iter adottivo si è completato all'estero) la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

COME FARE PER

7.3.1 Adozioni

I coniugi che intendono adottare possono manifestare la propria disponibilità all'adozione nazionale, cioè ad adottare un minore italiano o straniero dichiarato adottabile in Italia.

Possono altresì manifestare la propria disponibilità all'adozione internazionale, chiedendo l'idoneità esclusivamente al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza.

Devono essere presentate istanze distinte, ognuna correlata da opportuna documentazione (vd. Sezione "Cosa occorre" della scheda).

Tutti gli atti ed i documenti allegati alle domande di adozione vanno prodotti in carta libera e vanno presentati personalmente in Cancelleria.

Per le coppie fuori distretto che desiderano presentare **domanda di adozione nazionale** presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, occorre depositare l'istanza allegando copia di tutti gli atti che sono inseriti nel fascicolo aperto presso il Tribunale per i Minorenni di competenza territoriale.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE	I coniugi che abbiano compiuto 3 anni di matrimonio (il conteggio degli anni può essere comprensivo dell'eventuale periodo di convivenza se documentata) e non deve sussistere separazione personale neppure di fatto.
DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Adozioni (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affari.civili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacert.it La domanda può essere depositata anche da uno solo dei coniugi
COSA OCCORRE	• Istanza per l'adozione nazionale (Modulo AN) o istanza per l'adozione internazionale (Modulo AI, in due copie) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio; • Certificato di nascita di entrambi i coniugi; • Certificato di matrimonio oppure, nel caso in cui non si sia sposati da almeno 3 anni, allegare i certificati che documentino la convivenza (es. certificato storico di residenza, contratto di affitto, contratto di acquisto di un immobile, ecc.). I periodi di convivenza e matrimonio sono cumulabili; • Certificato di residenza; • Stato di famiglia; • Certificato rilasciato dal medico curante contenente l'anamnesi della persona con precisazioni per le seguenti patologie (vedi fac-simile certificato: Modulo CM): - o Cardiopatie; - o Patologie autoimmuni;

	- o Patologie oncologiche; - o Patologie infettive (HIV, lue, epatiti, ecc.); - o Patologie psichiatriche, alcolismo, tossicodipendenza; - o Patologie genetiche; Patologie Neurologiche e/o epilessia Il predetto certificato deve altresì contenere l'attestazione da parte del medico per cui si escludono, sulla base dei dati clinici, anamnestici, e strumentali sopra indicati, patologie fisiche e psichiche croniche o potenzialmente evolutive di tipo invalidante; • Analisi mediche (HIV, epatiti, T.B.C VDRL, TPHA) da effettuarsi presso una struttura pubblica; • In caso di pregressa malattia dovrà altresì essere depositato certificato dello specialista in cui siano precisati: stato di salute del paziente, prognosi relativa alla qualità di vita attuale, curva di sopravvivenza e di possibilità di recidiva (con la specifica di quale sarebbe la qualità di vita anche nel caso in cui comparissero recidive), studi attuali con ripercussioni sulla prognosi; • Autocertificazione relativa a condizioni personali e familiari degli aspiranti genitori adottivi (Modulo AU) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; • Fotografie dei coniugi, formato tessera o altro formato; • Dichiarazione di assenso dei genitori dei richiedenti che non si oppongono affinché i figli adottino un minore (Modulo DS) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; • Eventuale certificato di morte dei genitori.
QUANTO COSTA	Tutta la materia delle adozioni è esente da spese.
TEMPO NECESSARIO	Per l'iter di idoneità occorre circa un anno

7.3.2 Deposito domanda di adozione speciale (ex art. 44 legge 184/83 e successive modifiche)

COS'È	È una richiesta per ottenere l'adozione nei seguenti casi: • parenti fino al sesto grado di un minore orfano di entrambi i genitori; • figlio del coniuge; • in casi di impossibilità di affidi preadottivi.
-------	---

<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Chiunque ne abbia interesse in presenza dei presupposti di legge, anche senza l'assistenza di un avvocato.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Adozioni (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza per l'adozione speciale: • Art. 44 lettera B – riconoscimento entrambi i genitori (Modulo AB2) • Art. 44 lettera B – riconoscimento sola madre (Modulo AB1) • Art. 44 lettera D (Modulo AD e un certificato rilasciato dal medico curante contenente l'anamnesi della persona -vedi facsimile certificato: Modulo CM) I moduli sono disponibili presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio.
<i>QUANTO COSTA</i>	Tutta la materia delle adozioni è esente da spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Per l'espletamento dell'iter istruttorio è necessario 1 anno circa.

7.3.3 Deposito ricorso per interdizione

<i>COS'È</i>	È il deposito di un ricorso che prevede la possibilità di promuovere il giudizio di interdizione nei confronti di soggetti "infermi di mente" minorenni che abbiano compiuto i diciassette anni. Il ricorso deve essere necessariamente presentato prima del compimento del diciottesimo anno d'età.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Gli esercenti la responsabilità genitoriale a mezzo di difensore costituito o il Pubblico Ministero.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Se il ricorso viene presentato a mezzo di difensore costituito, il deposito avviene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento: Cancelleria Adozioni (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	• Ricorso; • Certificato anagrafico; • Documentazione medica.
<i>QUANTO COSTA</i>	Se il ricorso viene presentato a mezzo di difensore costituito, si applica solo una marca da bollo da 27 euro.

<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il deposito del ricorso avviene in giornata. Per avere la definizione servono circa 4/6 mesi.
-------------------------	---

7.3.4 Deposito istanza per la dichiarazione di efficacia della sentenza di adozione di minore straniero

<i>COS'È</i>	È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere valida una sentenza straniera di adozione o di affidamento di un minore straniero. Tale richiesta va presentata entro 20 giorni dal rientro in Italia con il minore.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Coniugi che hanno effettuato l'adozione all'estero.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Adozioni (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	• Istanza redatta in carta semplice (Modulo D1) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modulo D2) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; • Gli originali (tradotti e asseverati), insieme a una copia, dei documenti rilasciati dall'Autorità Straniera; • Autorizzazione all'ingresso in Italia del Minore da parte del CAI; • Copia del decreto di idoneità; • Fotocopia del passaporto del minore fino al timbro di ingresso in Italia; • Denominazione e indirizzo dell'Ente autorizzato; • Denominazione e indirizzo del servizio sociale A.S.L. competente per territorio di residenza degli adottanti.
<i>QUANTO COSTA</i>	Tutta la materia delle adozioni è esente da spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Per rendere efficace la sentenza straniera occorrono circa 4/5 mesi.

7.3.5 Trascrizioni adozioni per cittadini italiani residenti all'estero (art. 36 com. 4 legge 184/84)

<i>COS'È</i>	È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere valida una sentenza straniera di adozione per persone che risiedono all'estero da minimo due anni continuativi e vogliono che tale sentenza sia riconosciuta in Italia
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Coniugi che hanno effettuato l'adozione all'estero.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Adozioni (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacert.it
<i>COSA OCCORRE</i>	• Certificazione anagrafica della coppia (certificato di nascita, iscrizione all'AIRE, certificato di matrimonio); • Atti stranieri dell'adozione; • Attestazione della residenza all'estero negli ultimi due anni.
<i>QUANTO COSTA</i>	Tutta la materia delle adozioni è esente da spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Per rendere efficace la sentenza straniera occorrono circa 4/5 mesi.

7.3.6 Cancelleria Civile (procedimenti ex volontaria giurisdizione)

Deposito ricorsi per controllo della responsabilità genitoriale

<i>COS'È</i>	È il deposito di ricorsi per: • controllo responsabilità genitoriale; • decadenza dalla responsabilità genitoriale.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Il ricorso è avviato su iniziativa di un soggetto legittimato (genitori o parenti, purché assistiti da un difensore).
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30

	Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacert.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Ricorso con indicazione delle ragioni che muovono la domanda e la richiesta di una pronuncia.
<i>QUANTO COSTA</i>	Esente da contributo unificato. È previsto il pagamento di una marca da bollo da € 27,00.

7.3.7 Ricorso per autorizzazione al matrimonio prima 18 anni (ex art. 84 c.c.)

<i>COS'È</i>	È una richiesta che ammette a contrarre matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto 16 anni di età.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Il minore che ha compiuto 16 anni può presentare istanza al Tribunale per i Minorenni competente territorialmente che accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni adottate, può ammettere, per gravi motivi, il minore al matrimonio.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Cancelleraì Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacert.it
<i>ORARIO DI APERTURA:</i>	Da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
<i>COSA OCCORRE</i>	• Istanza in carta libera (Modulo V2) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio; • Fotocopia fronte retro della carta d'identità; • Certificati di residenza; • Se la minore si trova in uno stato di gravidanza, certificato di gravidanza; • Se la minore ha già un figlio, estratto di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva.
<i>QUANTO COSTA</i>	Esente da contributo unificato. È previsto il pagamento di una marca da bollo da € 27,00.

7.3.8 Deposito richiesta di autorizzazione a permanere o a fare ingresso sul territorio nazionale per i genitori di minori stranieri (ex art. 31 D.Lgs. 286/98)

<i>COS'È</i>	È la richiesta di ottenere un permesso di soggiorno per i genitori di minori stranieri bisognosi di assistenza da parte dei genitori, nelle ipotesi previste dalla legge.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Il genitore del minore straniero residente in Italia, personalmente o a mezzo di Procuratore costituito.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	• Istanza in carta libera disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Modulo V3a per la richiesta del singolo genitore oppure Modulo V3b per richiesta di entrambi i genitori); • Copia di eventuale permesso di soggiorno del richiedente; • Documentazione attestante il rapporto di parentela; • Eventuali certificati medici attestanti le patologie del minore; • Autocertificazione del domicilio; • Certificato penale e dei carichi pendenti.
<i>QUANTO COSTA</i>	Esente dal contributo unificato, si applica solo una marca da bollo da 27 euro.

7.3.9 Deposito richiesta informazioni su famiglia di origine in caso di adozione (cd. accesso alle origini)

<i>COS'È</i>	È una richiesta relativa al rilascio di informazioni sulla famiglia di origine che può essere presentata esclusivamente da una persona adottata in passato.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Esclusivamente la persona interessata, purché abbia compiuto 25 anni, anche senza l'assistenza di un avvocato.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Cancelleria Civile) Piano secondo - Stanza 8 Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdì, dalle 08.30 alle ore 13.30 Via e-mail/PEC all'indirizzo: affaricivili.tribmin.trento@giustizia.it ; civile.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza in carta libera (Modulo V4) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
<i>QUANTO COSTA</i>	Contributo unificato da 98 Euro si applica solo una marca da bollo da 27 euro.

7.3.10 Ricorso per sottrazione internazionale di minore

<i>COS'È</i>	È la possibilità di presentare un ricorso per la richiesta di rimpatrio di un minore a seguito di sottrazione internazionale. Con l'espressione "sottrazione internazionale di minori" si indica: • quando uno dei genitori lo conduce con sé all'estero sottraendolo dal luogo di residenza abituale, senza alcuna autorizzazione; • quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale da parte di chi ha l'obbligo giuridico di farlo.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Gli esercenti la responsabilità a mezzo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Autorità Centrale presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia che investe la Procura per i Minorenni competente
<i>COSA OCCORRE</i>	Ricorso e documenti giustificativi.
<i>QUANTO COSTA</i>	Esente dal contributo unificato, si applica solo una marca da bollo da 27 euro.

7.3.11 Deposito richiesta copie atti e documenti

<i>COS'È</i>	È la richiesta di copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile (relazioni, sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione). Le copie possono essere: • semplici – per uso studio e vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia; • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. Le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti e i loro difensori. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria dove è presente l'atto.

<i>COSA OCCORRE</i>	Richiesta in carta libera (Modulo V1) disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione “Modulistica” o presso l’Ufficio.
<i>QUANTO COSTA</i>	Per il rilascio di copia di un atto si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto (<i>vedi infra</i>).
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il rilascio della copia avviene entro tre giorni se la richiesta è urgente, altrimenti dopo cinque giorni.

7.4 AREA PENALE

Il Tribunale per i Minorenni, come visto *supra*, è competente per i procedimenti penali avviati a carico di soggetti minorenni, sulla base della età al momento del compimento del fatto. Se a tale data il soggetto ha compiuto 14 anni, è considerato imputabile, se si accerta che al momento del fatto aveva una maturità tale da comprendere il disvalore delle sue azioni e di controllare i suoi impulsi. Egli può essere condannato per il reato commesso, se ritenuto colpevole, ma in ogni caso la pena verrà ridotta. Il minore che al momento del fatto non ha compiuto 14 anni, per contro, non è imputabile e non può essere chiamato a rispondere penalmente per il reato commesso. Al minore di età inferiore ai 14 anni possono essere tuttavia applicate le misure di sicurezza (come il collocamento in una comunità) per fronteggiare la sua eventuale pericolosità sociale.

Il **processo penale minorile** è disegnato dal Legislatore con il d.P.R. n. 448/1988 e muove dall'esigenza di favorire l'evoluzione positiva della personalità del minore, la finalità rieducativa ed il suo reinserimento nella società. Il processo penale minorile, prima che a punire per la commissione del reato, mira infatti a promuovere l'educazione, l'inserimento sociale e la protezione dei giovani imputati, tenendo conto delle loro particolari esigenze e delle circostanze che li hanno portati ad essere sottoposti a processo, oltre che delle loro personalità. Esso è fondato su **quattro principi fondamentali**:

1. Il principio di adeguatezza:

Il principio di adeguatezza impone di adottare misure adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minorenne oltre che alla gravità del reato commesso. Ciò implica che le sanzioni dovrebbero essere personalizzate, considerando i bisogni specifici del giovane imputato e il contesto in cui il reato è stato commesso. Ad esempio, un minorenne coinvolto in un crimine di ridotta gravità potrebbe beneficiare di un intervento educativo o di servizi comunitari, piuttosto che della detenzione in carcere. Per fare questo, il giudice deve tenere conto di elementi quali: l'ambiente familiare, le problematiche personali, il percorso educativo

2. Il principio di minima offensività:

Il principio di minima offensività prescrive di evitare che il procedimento penale possa compromettere il processo di sviluppo educativo e sociale del minorenne. In altre parole, è preferibile adottare interventi meno restrittivi della libertà personale e più orientati all'educazione e alla formazione del minorenne, agevolando il percorso educativo anche durante l'esecuzione della pena.

3. **Il principio di destigmatizzazione:**

Il principio di destigmatizzazione prevede che si evitino, per quanto possibile, le conseguenze negative per i minorenni coinvolti nel processo penale. Si tratta di assicurarsi che il processo non contribuisca a rafforzare stereotipi negativi nei confronti dei giovani imputati, ma piuttosto promuova la loro inclusione e il loro reinserimento nella società. Questo significa proteggere il più possibile il minorenne trattandolo con rispetto e dignità, anche evitando la sua esposizione mediatica. Per farlo bisogna fornirgli opportunità concrete e socializzanti per agevolare il suo recupero e il suo sviluppo positivo.

4. **Il principio di residualità della detenzione:**

Il principio di residualità della detenzione impone che la privazione della libertà sia sempre considerata l'ultima opzione e solo quando tutte le altre soluzioni si rivelano inefficaci nel garantire la sicurezza pubblica e il benessere del minore. Dunque, la detenzione dovrebbe essere utilizzata solo come estrema misura.

Ferme restando queste peculiarità, il procedimento penale nei confronti del soggetto minorenne si snoda attraverso le fasi tipiche di quello previsto a carico degli adulti, cioè: indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione.

Le **Indagini Preliminari** sono una fase cruciale del procedimento nella quale vengono raccolti elementi di prova per stabilire se la notizia di reato a carico dell'indagato è fondata o meno. A partire da questa fase potrebbero essere applicate nei confronti del minorenne misure precautelari e cautelari. Le Indagini Preliminari sono condotte dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria, i quali sono incaricati di investigare sul reato.

Al termine delle Indagini Preliminari, il difensore del minorenne indagato può avere accesso alla documentazione delle indagini e proporre la sua versione dei fatti, attraverso la presentazione di memorie o la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio.

Il Pubblico Ministero valuta tutti gli elementi raccolti per verificare se questi consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna** del minorenne indagato:

- in caso positivo, deposita al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) la “richiesta di rinvio a giudizio” e questi fissa l'Udienza Preliminare davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare (composto da un giudice togato e due onorari).

- in caso negativo, deposita al GIP la “richiesta di archiviazione” che sarà valutata dal GIP e potrebbe portare alla conclusione del procedimento penale. La persona offesa dal reato può opporsi all’archiviazione, ma sarà sempre il GIP a decidere nel contraddittorio tra le parti.

Il decreto Caivano ha introdotto una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale, disciplinata all’art. 27-bis d.P.R. 448/1988. Si tratta del “Percorso di rieducazione del minore”, che può avviarsi durante le Indagini Preliminari su iniziativa del P.M. e prevede che il minorenni acceda a un percorso di “reinserimento” e “rieducazione civica e sociale”. Il percorso dura per un periodo da due a otto mesi e deve svolgersi sulla base di un programma rieducativo che preveda, d’intesa con l’USSM, *“lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza”*.

Il percorso di rieducazione può essere proposto se si procede per reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni oppure con una pena pecuniaria (sola o aggiunta alla pena detentiva) e se i fatti non rivestono particolare gravità.

Al termine del periodo stabilito, se il minorenni si è comportato correttamente e il percorso ha avuto un esito positivo, il Giudice dichiara estinto il reato; in caso contrario, si celebrerà il processo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

È un organo monocratico che interviene durante la fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di garanzia. La sua attività può definirsi di tipo interlocutorio allorché interviene per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza (art. 18 bis 448/88), ovvero per disporre intercettazioni o l’applicazione di una misura cautelare su richiesta del P.M., di concedere proroga indagini (ex art. 406 c.p.p.) o la celebrazione di incidenti probatori ex art. 398 c.p.p., per l’assunzione anticipata di prove.

Le misure cautelari espressamente previste per i minori sono:

- le **prescrizioni**, il giudice può impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione (art. 29 DPR 448/88)
- la **permanenza in casa**: il giudice prescrive al minore di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, il giudice può anche imporre i limiti o divieti alla possibilità del minore di comunicare con altre persone. (art. 21 DPR 448/88) Il giudice può anche autorizzare il minore ad allontanarsi dall’abitazione per motivi di studio e di lavoro.
- Il **collocamento in comunità**: il giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata (art. 22 DPR 448/88);

- la **custodia cautelare**: essa può essere disposta solo quando si procede per i reati puniti con pena non superiore nel massimo a nove anni (art. 23 DPR 448/88).

Nel disporre tali misure il giudice deve tener conto non solo dei criteri generali sanciti dall'art. 275 c.p.p. ma anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Il Tribunale della libertà è l'organo competente a conoscere dei riesami e degli appelli avverso le ordinanze di applicazioni di misura cautelare e altre decisioni in materia di libertà personale ex artt. 309; 310 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari esercita, inoltre, un'attività che può definirsi definitiva. Esso, infatti, è competente (come visto *sopra*) a pronunciarsi sulla **richiesta di archiviazione** e se richiesta dal pubblico ministero pronuncia una **sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/88)**. Tale definizione del processo è applicabile nelle ipotesi in cui il fatto ascritto appare privo di significato criminoso e di concreta rilevanza sociale, alla stregua della tenuità delle conseguenze prodotte e dell'occasionalità del comportamento deviante, evitando così che l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenne. Il giudice delle indagini preliminari, inoltre, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14 pronuncia **sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile (art. 26 DPR 448/88)**. Presupposto per l'adozione di tale decisione è che dagli atti non risulti la evidenza della estraneità del minore dai fatti e ciò per evitare che il minore si veda dichiarare il difetto di imputabilità per un reato insussistente o non commesso, anche perché dalla declaratoria in esame potrebbero scaturire conseguenze: il giudice può applicare in via provvisoria una **misura di sicurezza** quando vi è la pericolosità sociale del minore non imputabile e in ultimo, tali sentenze sono iscrivibili nel casellario giudiziale sino all'età dei 18 anni.

L'**Udienza Preliminare** è la sede deputata a valutare la fondatezza dell'accusa in vista del successivo giudizio, ma è anche il momento in cui il processo può svolgersi per intero e a volte anche concludersi. Essa è, infatti, la sede in cui sovente si innestano i procedimenti speciali, ossia la sospensione del processo con messa alla prova e il giudizio abbreviato.

L'Udienza Preliminare è tenuta dal GUP (Giudice per l'Udienza Preliminare) con la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Ad essa sono tenuti a partecipare anche il minorenne, i suoi genitori o il suo tutore, l'assistente sociale o l'educatore dell'IPM al quale

è assegnato il ragazzo. Può partecipare anche la persona offesa dal reato, ma, in quella sede, non potrà ottenere il risarcimento del danno.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

A differenza del rito ordinario previsto per gli imputati maggiorenni, dove GIP e GUP sono entrambi organi monocratici, nel processo minorile solo il GIP è monocratico, mentre il GUP è un organo collegiale composto da un giudice togato e due giudici onorari (persone esperte nelle discipline dell'età evolutiva). Particolare attenzione è data nel procedimento minorile alla fase dell'udienza preliminare che diventa la sede primaria di definizione del procedimento. Infatti, all'esito di questa fase è concesso al giudice emettere una serie di provvedimenti molto più ampi di quelli che normalmente il GUP può emettere nel procedimento a carico dei maggiorenni.

Il **GUP**, infatti, se prima dell'inizio della discussione l'imputato ha acconsentito alla definizione del processo in udienza preliminare, può:

- **pronunciare sentenza di non luogo a procedere:** non solo nelle normali ipotesi previste dall'art. 425 c.p.p., ma anche per concessione del perdono giudiziale (vedi *infra*) o per irrilevanza del fatto, se – come visto - risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore; inoltre, se il Giudice ritiene che le informazioni raccolte dal Pubblico Ministero non permettano di portare avanti l'accusa contro il minorenne ed addivenire ad una sentenza di condanna; se il minorenne non aveva ancora compiuto 14 anni al momento del fatto (non imputabilità) ovvero, al momento del fatto, non era in grado di comprendere il significato e le conseguenze delle sue azioni (immaturità);
- **perdono giudiziale previsto dall'art. 169 c.p.:** quale causa di estinzione del reato applicabile solo ai minori e qualora la pena restrittiva da comminarsi è quella della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1.549 euro, anche se congiunta a detta pena. A ricorrere di tali presupposti, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, tenuto conto della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato e se è iniziato il giudizio, per gli stessi motivi può non emettere condanna;
- **pronunciare sentenza di condanna:** ove il Giudice ritenga che debba essere applicata solo una sanzione pecuniaria o una pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata) in luogo alla sanzione detentiva.

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il **rito abbreviato**, il che significa che il P.M. ed il difensore discutono, e il Giudice decide, sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari. Se viene pronunciata condanna, la pena è diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Altra peculiarità del processo minorile è la possibilità di **sospendere il processo per MAP** (art. 28 DPR 448/88). La sospensione del processo per messa alla prova trovava, fino ad un recente passato, una applicazione generalizzata. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 28 (inserito dal c.d. "decreto Caivano" nel settembre 2023), la messa alla prova non può oggi essere concessa per l'omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576 cod. pen., la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., la rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 c. 3 nn. 2, 3 e 3-quinquies cod. pen. Al di là di tali eccezioni, il GUP, ma anche il giudice del dibattimento, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito di una prova per un periodo non superiore ad un anno (tre nell'ipotesi in cui si procede per reati più gravi). Durante questo periodo di prova il minore viene affidato ai servizi sociali minorile per lo svolgimento delle attività di osservazione, trattamento e sostegno. Nel caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, la sospensione è revocata e si procede con rito ordinario. Si procede con rito ordinario anche nell'ipotesi in cui, al termine del periodo di sospensione, la prova dia esito negativo. Se invece la prova dà esito positivo, in quanto il minore ha dato prova della evoluzione positiva della sua personalità e del suo reinserimento nella società, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza.

In ultimo, il GUP può disporre il **rinvio a giudizio dell'imputato**. In tal caso, si apre la fase del dibattimento: all'esito della discussione dell'Udienza Preliminare, se non è richiesto alcun rito alternativo e l'accusa appare fondata, il Giudice dispone che il processo prosegua nelle forme ordinarie del dibattimento.

LE FUNZIONI DIBATTIMENTALI

Il dibattimento è il momento in cui viene raccolta la prova e celebrato il giudizio a carico del minore, ove il procedimento non si sia diversamente definito. Esso si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari (il processo si svolge a porte chiuse e l'esame dell'imputato è condotto dal Presidente del collegio) e segue le forme del giudizio per i maggiori di età. Anche durante questa fase trovano applicazione taluni istituti di diritto minorile; sospensione del processo con Messa alla prova; perdono giudiziale.

Durante la fase istruttoria del dibattimento, il Giudice assume le prove proposte dal P.M. e dalla difesa: acquisisce documenti, procede all'assunzione delle testimonianze ecc. All'esito dell'istruttoria il P.M., con la sua requisitoria, illustra le prove che dimostrano la colpevolezza dell'imputato e chiede la condanna o l'assoluzione, quando è emersa dal dibattimento l'innocenza dell'imputato); al contrario, il difensore discute illustrando gli argomenti a favore dell'imputato.

Dopo aver valutato tutte le prove e le argomentazioni presentate il Collegio può emettere una sentenza di condanna, se ritiene il minorenne colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, o di assoluzione, se ritiene il minorenne non colpevole, o di non doversi procedere, se risultano cause di estinzione del reato o di improcedibilità o se ravvisa applicabile il paradigma di cui all'art. 27 DPR 448/88 (irrilevanza del fatto) o ritenga di poter conceder il perdono giudiziale.

Riti alternativi per i minorenni sono: il giudizio Immediato, il giudizio abbreviato, rito per direttissima (raro); non si applica né il patteggiamento né il decreto penale di condanna. Misure di sicurezza sulla pericolosità sociale del minore, emesse con sentenze gip, gup e dib, ratificate in collegio dib. ed eseguite i via provvisoria o definitiva dal Magistrato di sorveglianza.

Esecuzione delle sentenze definitive: quando la sentenza di condanna a pena detentiva è definitiva e non è stata concessa la sospensione condizionale, il Pubblico Ministero emette l'ordine di esecuzione. La Polizia Giudiziaria notifica l'atto (ossia lo consegna al minorenne ed ai genitori o al tutore) e – se l'ordine di esecuzione non è sospeso – accompagna il minorenne presso il più vicino Istituto Penitenziario Minorile che abbia disponibilità ad accogliere il ragazzo.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

La Magistratura di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena: interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. È composto dal Magistrato di sorveglianza, dal Presidente del Collegio e da n. 2 professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Entrambi gli organi della magistratura minorile di sorveglianza esercitano le proprie competenze nei confronti di tutti i soggetti che hanno commesso il reato durante la minore età e sino a quando

non hanno compiuto il 25° anno. Le pene sono eseguite secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni soltanto fino al compimento del 21° anno di età.

Il Magistrato di sorveglianza è competente, tra le altre cose, a decidere sulla **liberazione anticipata del condannato (art. 54 L. Ord. Pen.)**. La decisione viene presa in camera di consiglio (cioè, senza udienza) e senza la partecipazione delle parti. La forma della decisione è quella dell'ordinanza, che verrà comunicata al detenuto, al difensore e al pubblico ministero. Contro l'ordinanza, entro dieci giorni dalla notifica, il difensore, il condannato ed il pubblico ministero possono, proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza. La liberazione anticipata è oggi legata all'ottenimento di:

- un beneficio penitenziario,
- una misura alternativa alla detenzione,
- o all'approssimarsi del fine pene virtuale.

Nell'ambito del processo penale è **obbligatorio il patrocinio di un avvocato**, incaricato di fornire assistenza legale al minorenne indagato o imputato. Il difensore può essere scelto direttamente dal minorenne oppure dai suoi genitori o dal tutore (difensore "di fiducia"); se non viene nominato un difensore di fiducia, la Procura o Giudice minorile assegna un "difensore d'ufficio". Il difensore d'ufficio è individuato tra gli avvocati iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio nel procedimento penale minorile, che hanno seguito un apposito corso di formazione e superato un esame che ne certifica la preparazione e le competenze. Avere un difensore, dunque, è un diritto garantito a tutti e, allo stesso tempo, un obbligo perché non è prevista la possibilità di difendersi da soli.

7.5 COME FARE PER ...

7.5.1 Consultazione atti e fascicoli

<i>COS'È</i>	È un servizio gratuito che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti interessate e i loro difensori.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30 Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze.
<i>COSA OCCORRE</i>	Richiesta verbale al cancelliere.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	È possibile consultare atti e fascicoli in giornata. Nel caso in cui il fascicolo fosse in archivio sono mediamente necessari 3 - 4 giorni lavorativi.

7.5.2 Richiesta copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, archiviazioni e provvedimenti)

<i>COS'È</i>	È la richiesta per ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario. Le copie possono essere: • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse, previa autorizzazione del giudice.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze. Via e-mail agli indirizzi: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it ; Via PEC agli indirizzi: penale.tribmin@giustiziacerit.it ;

	dibattimento.tribmin.trento@giustiziacert.it (per i soli fascicoli pendenti in fase di dibattimento)
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza redatta in carta libera su modulistica disponibile presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso la Cancelleria Penale Unica.
<i>QUANTO COSTA</i>	Per il rilascio della copia si deve pagare, esclusivamente a mezzo PAGO PA, a titolo di diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto; alle modalità di rilascio (<i>vedi infra</i>).
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Per il rilascio delle copie le tempistiche sono le seguenti: • con urgenza: da immediato a entro 3 giorni; • senza urgenza: mediamente una settimana.

7.5.3 Deposito impugnazioni ordinanze cautelari e sentenze Dibattimentali, GIP e GUP

<i>COS'È</i>	È il deposito di istanze di impugnazione di sentenze e ordinanze cautelari. Rappresenta il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio: appello, ricorso per Cassazione, riesame.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti personalmente ed i loro difensori, gli esercenti la responsabilità genitoriale o il Pubblico Ministero.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Per le sole PARTI PRIVATE: Il deposito può avvenire anche in forma cartacea presso la Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze. PER I DIFENSORI (SOLO A MEZZO PEC): depositoattipenali.tribmin.trento@giustiziacert.it (Il Processo Penale Telematico entrerà in vigore per gli Uffici Minorili il prossimo 01.01.2027)
<i>COSA OCCORRE</i>	L'atto di impugnazione e un numero almeno di n. 7 copie da consegnarsi alla Cancelleria contestualmente o immediatamente dopo il deposito/trasmisione dell'atto di impugnazione
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il deposito delle istanze di impugnazione avviene in giornata.

7.5.4 Deposito richieste al giudice di esecuzione – ex art. 665 c.p. e seguenti

<i>COS'È</i>	È il deposito di richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i quali vi è provvedimento divenuto già esecutivo. Sono fatte al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dall'ex art.665 del CPP e seguenti. Ad esempio, nei casi come: estinzione del reato, indulto, amnistia, etc.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30 Via e-mail agli indirizzi: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it ; Via PEC agli indirizzi: penale.tribmin@giustiziacerit.it ; dibattimento.tribmin.trento@giustiziacerit.it PER I DIFENSORI (A MEZZO PEC): depositoattipenali.tribmin.trento@giustiziacerit.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza scritta redatta in carta semplice.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non vi sono spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il deposito della richiesta avviene in giornata.

7.5.5 Deposito richiesta di certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali

<i>COS'È</i>	È la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato degli atti: • deposito istanza per l'attestato di partecipazione ai procedimenti penali, • deposito di atti (tipo impugnazione), • richiesta di revoca/sostituzione di misure cautelari, • deposito istanze relative a procedimenti penali pendenti (es. autorizzazioni)
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Le parti interessate e i loro difensori.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze. Via e-mail agli indirizzi: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it ; Via PEC agli indirizzi: penale.tribmin@giustiziacerit.it ; dibattimento.tribmin.trento@giustiziacerit.it (per i soli fascicoli pendenti in fase di dibattimento);

	PER I DIFENSORI (ANCHE A MEZZO PEC) depositoattipenali.tribmin.trento@giustiziacert.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza scritta redatta in carta semplice. Nel caso di istanze per l'attestato di partecipazione ai procedimenti penali, è possibile utilizzare il Modulo P2 (Dichiarazione presenza in Tribunale) ed il Modulo P3 (Attestazione partecipazione udienza praticante avvocato) disponibili presso il sito internet del Tribunale per i Minorenni nella apposita sezione "Modulistica" o presso la Cancelleria Penale Unica.
<i>QUANTO COSTA</i>	In alcuni casi è previsto il diritto di cancelleria di € 3,68.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il deposito della richiesta avviene in giornata.

7.5.6 Deposito richieste al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza

<i>COS'È</i>	Sono i depositi di tutte le istanze che vengono presentate dagli interessati o difensori relativi ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Il condannato interessato o il proprio avvocato.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Ufficio del Tribunale e del Magistrato di Sorveglianza Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze. Via e-mail agli indirizzi: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it ; Via PEC agli indirizzi: penale.tribmin@giustiziacert.it ; PER I DIFENSORI (ANCHE A MEZZO PEC) depositoattipenali.tribmin.trento@giustiziacert.it
<i>COSA OCCORRE</i>	Istanza scritta.
<i>QUANTO COSTA</i>	Non sono previste spese.
<i>TEMPO NECESSARIO</i>	Il deposito dell'istanza avviene in giornata.

7.6 AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO SPESE E RECUPERO CREDITI

7.7. COME FARE PER

7.7.1 Richiesta di liquidazione delle spese, degli onorari e delle indennità

<i>COS'È</i>	È l'istanza depositata, dai difensori in SIAMM, dagli ausiliari del magistrato ed i Giudici Onorari via PEC o in cancelleria, al fine di attivare la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari, le spese e le indennità relative all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	L'interprete, il traduttore, il consulente tecnico, il perito, il difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio, il difensore d'ufficio dell'imputato minorenni o irreperibile o insolvente, o comunque chiunque abbia svolto un'attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Le informazioni vengono fornite dall'Ufficio Spese di Giustizia Secondo Piano - Stanza 3 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00
<i>COSA OCCORRE</i>	Per il difensore: - Difensori ammessi al patrocinio in materia penale: istanza di liquidazione, nota spese, decreto di ammissione a gratuito patrocinio, verbali delle udienze svolte e quanto necessario a giustificare l'attività difensiva; - Difensori di ufficio in materia penale: verbali di udienza da cui si evince la nomina come difensore di ufficio e l'attività svolta; copia del provvedimento definitivo - Per i difensori ammessi al patrocinio in materia civile: istanza di liquidazione, nota spese, decreto di ammissione a gratuito patrocinio, verbali delle udienze svolte e quanto necessario a giustificare l'attività difensiva; Per gli ausiliari del Magistrato: Conferimento dell'incarico, copia deposito elaborato, copia deposito istanza di liquidazione con note spese e documentazione comprovante gli esborsi sostenuti da depositare presso la Cancelleria di riferimento. Per esperti del Tribunale:

	modelli predisposti per la richiesta di liquidazione e riepilogo delle udienze tenute alle quali hanno partecipato allegando attestazione della Cancelleria di riferimento. Per Interprete e traduttore: Richiesta di liquidazione del compenso e documentazione comprovante gli esborsi sostenuti da depositare presso la Cancelleria di riferimento. Per la prima istanza presentata occorre compilare anche la scheda anagrafica con indicazione del codice IBAN
--	--

7.7.2 Presentazione domanda di ammissione patrocinio a spese dello stato nel solo procedimento penale

<i>COS'È</i>	La domanda consente, alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di accedere all' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, garantendo così il diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione. Le cause di esclusione dal beneficio sono previste dall'art. 76 e 91 del DPR 115/2002 TUSG
<i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i>	Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato: • i cittadini italiani; • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; • la parte minorenni offesa vittima di reati a sfondo sessuale. Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 13.659,64 (limite aggiornato con decreto 22/04/2025 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/2025). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

DOVE SI RICHIEDE	Cancelleria Penale Unica Secondo Piano - Stanza 11 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.30. Il sabato è istituito un presidio per le sole urgenze. Via e-mail agli indirizzi: affaripenali.tribmin.trento@giustizia.it; Via PEC agli indirizzi: penale.tribmin@giustiziacerit.it; dibattimento.tribmin.trento@giustiziacerit.it (per i soli fascicoli pendenti in fase di dibattimento).
COSA OCCORRE	La domanda può essere: • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere: • la richiesta di ammissione al patrocinio; • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; • l'attestazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; • copia del documento di identità e del codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).

7.7.3 Presentazione domanda di ammissione patrocinio a spese dello stato nel procedimento civile

<i>COS'È</i>	La domanda consente, alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di accedere all' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, garantendo così il diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato.
<i>DOVE SI RICHIEDE</i>	Nel Giudizio Civile, la domanda di ammissione dovrà essere presentata per il tramite del difensore all'Ordine degli Avvocati di Trento. L'art. 126, comma 3 del DPR 115/2002 (Testo Unico sul Gratuito Patrocinio) stabilisce infatti che, solo se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato (o il suo difensore) può riproporre la richiesta direttamente al magistrato competente per il giudizio.

7.7.4 Deposito fatture

<i>COS'È</i>	È il deposito delle fatture, per tutte le categorie interessate, relative alle prestazioni effettuate dal beneficiario sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (accedibile tramite il sito Entratel). L'ufficio va a monitorare la data in cui deve essere emessa la fattura dandone comunicazione con PEC.
<i>COSA OCCORRE</i>	Preventivamente al deposito della fattura sul portale Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (accedibile tramite il sito Entratel il beneficiario deve contattare l'ufficio per l'invio dei dati della fatturazione e deve compilare scheda anagrafica con tutti i dati richiesti al fine di consentirne l'inserimento nell'anagrafica del Tribunale.



TRIBUNALE PER I MINORENNI TRENTO

DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.l. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, **in vigore dal 18 agosto 2021** e modifiche normative all'art. 269 e 269 bis del D.P.R. 115.2022 ex L. 207/2024 (in vigore dal 01/01/2025).

TABELLE DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO CARTACEO SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010		autentica art. 268 – tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010	
	senza urgenza	con urgenza ENTRO 2 GIORNI (ART. 270)	senza urgenza	con urgenza ENTRO 2 GIORNI (ART. 270)
da 1 a 4	1,47	4,41	11,79	35,37
da 5 a 10	2,96	8,88	13,77	41,31
da 11 a 20	5,88	17,64	15,71	47,13
da 21 a 50	11,79	35,37	19,65	58,95
da 51 a 100	23,58	70,74	29,48	88,44
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,79 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,37 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

**Tabella 8 TUSG artt. 269 e 269 bis d.p.r. 115.2022 ex L. 207/2024
(in vigore dal 01/01/2025)**

Art. 269

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) 1. Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Art. 269-bis

(((Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale.)) 1. ((Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico))

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

DIRITTO DI CERTIFICATO/ATTESTAZIONE DEPOSITO: € 3.92

PARTE OTTAVA

ACCESSO CIVICO ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

8.1 Normativa

Il Codice del 2013 ha introdotto, con l'art. 5, l'istituto dell'accesso civico.

La norma contenuta al primo comma del suddetto articolo collega l'accesso civico agli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e stabilisce che *“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”*.

L'accesso civico afferisce dunque ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tali obblighi, contrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

A norma dell'art. 5 predetto, “l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.” (comma 3)

Inoltre, *“Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.”* (comma 4)

Per quanto riguarda questo ufficio, la richiesta di accesso civico può essere presentata a mezzo posta ordinaria, oppure a mani proprie, oppure all'indirizzo e-mail tribmin.trento@giustizia.it.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto *“di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di*

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016).

Come precisato dalla delibera n. 1309 dell'ANAC del 28.12.2010, “L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” (d'ora in poi “accesso civico”) previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.”

Infatti, come precisa l'ANAC stessa, *“l'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza. I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.”.*

L'accesso generalizzato si delinea, quindi, come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione. E si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3).

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza “non richiede motivazione” (comma 3).

In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, l'accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto anche dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato e si sostanzia nel porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.*

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi

8.2 Modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Al fine di rendere effettivo il diritto di accesso civico di cui all'art. 5 d. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano informazioni su:

- nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,
- modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale,
- Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

In attuazione della Delibera ANAC 30 luglio 2025, n. 330, si rimanda all'apposita pagina del sito web del Ministero della Giustizia, raggiungibile mediante il seguente link, per maggiori informazioni

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/accesso_civico